

non capisco perchè questo equivoco non debba essere tolto.

La formula che egli vuole mantenere dice che il Collegio arbitrale decide intorno alle limitazioni delle attività dei singoli consorziati.

Di quali limitazioni si parla? Di quelle conformi alle attività statutarie o di quelle disformi dalle attività statutarie? Se intendete che le attività disformi non possono essere deliberate dal consorzio, ditelo e non trinceratevi dietro la formula anodina del « Nulla è innovato, ecc. ».

ASQUINI, *relatore*. Abbiamo redatto, per questo, l'ultimo capoverso....

TUMEDEI. L'ultimo capoverso non lo dice.

BOTTAI, *Ministro delle corporazioni*. Vorrei sapere dall'onorevole Tumedei come si concreta il suo emendamento in una formula precisa.

TUMEDEI. Aggiungendo dopo le parole: «...e in genere ogni onere imposto ai singoli consorziati» queste altre parole: «prese conformemente alle norme statutarie».

Allora, tutto diventa chiarissimo.

BOTTAI, *Ministro delle corporazioni*. Vorrei pregare l'onorevole relatore di venire incontro al desiderio del camerata Tumedei.

ASQUINI, *relatore*. Sta bene; ma per me è superfluo.

BOTTAI, *Ministro delle corporazioni*. La chiarezza non è mai troppa.

PRESIDENTE. Allora, onorevole relatore, ella fa suo l'emendamento?

ASQUINI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Vuole precisare dove deve essere inserito?

ASQUINI, *relatore*. Dopo la parola: «consorziati» si deve aggiungere: «prese conformemente alle norme statutarie».

PRESIDENTE. Allora il primo comma dell'articolo 5 resta così com'è stato proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

La prima parte del secondo comma, con l'emendamento dell'onorevole camerata Tumedei, fatto proprio dall'onorevole relatore, risulta così concepito:

«Nello statuto deve essere preveduta la costituzione di un organo collegiale, il quale avrà la facoltà di annullare o di modificare, su reclamo degli interessati, le deliberazioni che concernono l'assegnazione delle quote e in genere ogni onere imposto ai singoli consorziati, prese conformemente alle norme statutarie».

Onorevole Asquini, è così?

ASQUINI, *relatore*. È così.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 5, con quest'emendamento, nel nuovo testo concordato fra la Commissione e il Governo.

(È approvato).

ART. 6.

I Consorzi devono comunicare ai Ministri competenti le deliberazioni relative alle direttive della loro azione e tutti quegli atti che possono essere eventualmente richiesti.

Qualora le direttive del Consorzio non rispondano ai fini voluti, il Ministro competente può invitare il Consorzio stesso, con apposita diffida da farsi per il tramite della Confederazione interessata, a modificare la propria azione.

Il Ministro medesimo può disporre, ove la diffida non raggiunga il suo scopo, che, entro un termine fissato con suo decreto, i componenti degli organi direttivi cessino dalla carica e si provveda contemporaneamente alla loro sostituzione.

È inoltre, in sua facoltà, di propria iniziativa o su proposta della Corporazione interessata, di delegare un suo funzionario ad assistere a riunioni degli organi direttivi del Consorzio.

Il Consorzio può essere soppresso, prima del termine assegnato per la sua durata, con decreto Reale emanato a norma dell'articolo 1 e sentito, ove occorra, il parere della corporazione interessata, quando la sua esistenza sia diventata, a giudizio insindacabile del Governo, non più conforme agli interessi generali del Paese.

In tal caso il Ministro nomina il liquidatore. Alla liquidazione si applicano le norme di cui agli articoli 86, 87 e 90 del Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, sui Consorzi cooperativi.

Su quest'articolo ha domandato di parlare l'onorevole camerata relatore. Ne ha facoltà.

ASQUINI, *relatore*. L'ultimo capoverso che riguarda la nomina del liquidatore era stato completato dalla Commissione con un rinvio alla legge che riguarda la liquidazione di consorzi di cooperative. Ma, per evitare il richiamo ad una legge che rinvia poi ad altre leggi, credo che sia preferibile stabilire direttamente le norme che sarebbero queste: «In tal caso il Ministro nomina il liquidatore con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Per la liquidazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di commercio, relative alla liquidazione delle Società anonime.